



Verbale n. 56 del 13/07/2015

Oggetto: PROGETTO DI COSTITUZIONE DELL'UFFICIO AVVOCATURA UNICO AI SENSI DELL'ART. 2 C. 12 DELLA LEGGE 24.12.2007 N. 244 E DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 FRA LA PROVINCIA DI MODENA E I COMUNI DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE TESTO DELLA CONVENZIONE.

CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 13 LUGLIO 2015 alle ore 10:15, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede GIAN CARLO MUZZARELLI, Presidente della Provincia, con l'assistenza del Segretario Generale DORIANA SACCHETTI.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 8 membri su 13, assenti n. 5. In particolare risultano:

BENATTI MAINO	Presente	MUZZARELLI GIAN CARLO	Presente
CANOVI ROMANO	Assente	PISTONI CLAUDIO	Presente
CAROLI GERMANO	Presente	REGGIANINI STEFANO	Presente
COSTI MARIA	Assente	SILVESTRI FRANCESCA	Presente
LIBERI UGO	Presente	TURCI LUISA	Assente
MALETTI FRANCESCA	Presente	VERRINI GIORGIO	Assente
MURATORI EMILIA	Assente		

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 56

PROGETTO DI COSTITUZIONE DELL'UFFICIO AVVOCATURA UNICO AI SENSI DELL'ART. 2 C. 12 DELLA LEGGE 24.12.2007 N. 244 E DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 FRA LA PROVINCIA DI MODENA E I COMUNI DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE TESTO DELLA CONVENZIONE.

Oggetto:

PROGETTO DI COSTITUZIONE DELL'UFFICIO AVVOCATURA UNICO AI SENSI DELL'ART. 2 C. 12 DELLA LEGGE 24.12.2007 N. 244 E DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 FRA LA PROVINCIA DI MODENA E I COMUNI DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE TESTO DELLA CONVENZIONE.

La legge 7 aprile 2014 n.56 c.d. "Del Rio" ha riformato le Province trasformandole in Enti di secondo livello; alle nuove Province sono attribuite funzioni fondamentali coerenti con la connotazione di ente di area vasta ed è loro riconosciuto un ruolo di coordinamento, supporto e assistenza ai comuni ricompresi nel territorio provinciale;

L'articolo 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ha previsto che gli enti locali di cui all'articolo 2 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati";

Considerato che la Provincia di Modena dispone di un Servizio Avvocatura a cui fanno parte avvocati iscritti nell'elenco speciale per gli enti pubblici e che lo svolgimento dell'attività di assistenza legale a favore dei Comuni sprovvisti di legali dipendenti appositamente iscritti in tale sezione, comporta una migliore economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché il conseguimento di economie di bilancio nelle attività oggetto della convenzione stessa.

Sulla base delle normative sopraccitate, la Provincia di Modena intende iniziare a svolgere il ruolo di supporto ai Comuni, proponendo la possibilità di costituire, mediante convenzione da sottoscrivere ai sensi dell'art. 30 de Dlgs. 267/2000, l'ufficio di Avvocatura unico per la gestione del contenzioso degli enti convenzionati ;

A tale fine si procede ad approvare il testo della Convenzione per l'avvio del progetto "Avvocatura Unica", precisando che inizialmente saranno stipulate le convenzioni con i Comuni che hanno già comunicato formalmente, entro la data odierna, l'interessamento all'adesione;

Si precisa che eventuali nuove adesioni, potranno essere valutate successivamente alla data del 1/1/2016 e con periodicità semestrale, in considerazione del processo di riorganizzazione e di definizione del ruolo istituzionale dell'ente Provincia;

Vista la competenza in materia del Consiglio provinciale;

Il Direttore Generale, sentito il responsabile dell'U.O. Avvocatura, e il Responsabile del Servizio Finanziario hanno espresso parere favorevole, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti locali.

Per quanto precede,

il Consiglio delibera

1. di approvare il testo della convenzione per la costituzione dell'Ufficio "Avvocatura Unico" fra la Provincia di Modena e i Comuni del territorio, allegato al presente atto quale parte integrante;

2. di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione delle singole convenzioni con i Comuni che hanno comunicato alla data odierna, con nota assunta agli atti dell'Ente, l'interesse all'adesione al progetto di "Avvocatura Unica";
3. di rinviare successivamente alla data del 1 gennaio 2016 l'eventuale estensione della Convenzione a nuovi Comuni interessati;
4. di demandare al Servizio Finanziario della Provincia di Modena l'accertamento delle somme in entrata conseguenti all'attivazione del progetto;
5. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

A seguito di illustrazione del Presidente Muzzarelli e dato atto che nessun consigliere è intervenuto, il Presidente pone ai voti la presente delibera, per alzata di mano, che viene approvata all'unanimità con il seguente risultato:

PRESENTI n. 8
FAVOREVOLI n. 8

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.Lgs 267/2000, e ne proclama l'esito: approvata all'unanimità dei Consiglieri presenti.

Della sujestesa delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente
GIAN CARLO MUZZARELLI

Il Segretario Generale
DORIANA SACCHETTI

**Convenzione per la costituzione
dell'Ufficio Avvocatura Unico
ai sensi dell'art. 2 c. 12 della legge 24.12.2007 n. 244 e
dell'art. 30 del d. lgs. n. 267/2000**

La **Provincia di Modena** con sede legale in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, codice fiscale 01375710363 - rappresentata da

in esecuzione della deliberazione consiliare n° ____ in data _____

E

Il **Comune di** _____

con sede legale in _____

cf. _____ rappresentato da

in esecuzione della deliberazione consiliare n° ____ in data _____.

Premesso che:

- l'art. 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) prevede che: "*Gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.*";
- l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) stabilisce che:
 - 1. *Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.*
 - 2. *Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.*
 - 3. *Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.*
 - 4. *Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.*;

– l'art. 43 della Legge n. 449 /1997 comma 3, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, prevede che *“le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. “*

– L'art.23 della legge professionale forense L. n. 247 del 31/12/2012 prevede e disciplina la figura dell' "avvocato addetto agli uffici legali degli enti pubblici”

Considerato che:

- legge 7 aprile 2014 n.56 c.d. "Del Rio" ha riformato le Province trasformandole in Enti di secondo livello;
- che alle nuove Province sono attribuite funzioni fondamentali coerenti con la connotazione di ente di area vasta ed, inoltre, è loro riconosciuto un ruolo di coordinamento, supporto e assistenza ai comuni ricompresi nel territorio provinciale;
- che la Provincia di Modena intende iniziare sin da subito a svolgere tale ruolo offrendo ai Comuni che lo desiderano, la possibilità di costituire un ufficio di Avvocatura unico ;

Ritenuto che lo svolgimento dell'attività di assistenza legale da parte del Servizio Avvocatura della Provincia a favore dei Comuni sprovvisti di legali dipendenti appositamente iscritti nella sezione speciale, comporti una migliore economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché il conseguimento di economie di bilancio nelle attività oggetto della convenzione stessa.

Tutto ciò premesso,
Tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'attività in convenzione

1. La Provincia di Modena e il Comune di _____ sottoscrivono la presente convenzione al fine di costituire l'ufficio di Avvocatura Unica (di seguito "Ufficio Avvocatura") presso la sede della Provincia di Modena, in viale Martiri della libertà n. 34 – Modena.
2. L'attività in convenzione riguarda quanto segue:
 - a) Consulenza verbale, telefonica o sessioni presso la sede del servizio avvocatura relative a questioni od atti concernenti una vertenza giurisdizionale instaurata o questioni stragiudiziali volte al componimento in via transattiva di una potenziale lite.
 - b) Predisposizione di atti per la costituzione e resistenza in giudizio in difesa del comune ovvero azione o ricorso in suo favore, in sede civile ed amministrativa.
 - c) Predisposizione di atti di costituzione in sede penale nell'interesse del Comune quale parte civile ed offesa e di atti di denuncia / querela nell'interesse del Comune.

Art. 2 - Modalità di affidamento dell'incarico di patrocinio legale

1. L'Ufficio Avvocatura assicurerà al Comune che intenda conferire l'incarico, la difesa e la rappresentanza in giudizio, tanto in qualità di convenuto-resistente, che di attore-ricorrente, nelle controversie giurisdizionali avanti ogni Autorità giudiziaria Amministrativa, Civile o Penale, anche speciale come sopra esposto.
2. Il mandato per la costituzione e la rappresentanza in giudizio delle Amministrazioni sarà conferito per ogni singola controversia, mediante provvedimento espresso dell'Ente mandante, deliberato secondo quanto previsto dalle norme statutarie o regolamentari di riferimento dell'Ente convenzionato.
3. Resta facoltà del Comune decidere motivatamente di affidare l'incarico di patrocinio legale a professionista esterno del libero foro;
4. Resta facoltà dell'Ufficio Avvocatura non assumere l'incarico per ragioni di particolare specialità od onerosità della controversia, insostenibilità della stessa a fronte dei carichi di lavoro, oltre che per i casi di conflitto di interesse anche potenziale tra gli Enti convenzionati.

Art. 3 - Organizzazione del personale e delle risorse

1. La Provincia di Modena dispone di una unità specialistica "avvocatura" composta da avvocati iscritti nell'albo speciale e da personale amministrativo.
2. Fino ad ulteriori assegnazioni concordate tra Provincia e il Comune, il personale preposto all'Avvocatura unica è quello dell'Avvocatura della Provincia di Modena.
3. Personale, risorse e beni materiali e strumentali sono messi a disposizione da parte della Provincia senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'ente convenzionato, fatte salve le deroghe espressamente indicate ai punti successivi 4 , 5 e 6.

Art 4 – Norme finanziarie

1. Il Comune sostiene un costo fisso annuo di adesione alla convenzione pari ad euro 500.00 annuali quale importo di compartecipazione alle spese generali di segreteria, trasferta e di funzionamento del servizio .

Art. 5 – Condizioni economiche

1 Agli avvocati specificatamente incaricati sarà prevista la corresponsione da parte del Comune degli emolumenti professionali secondo quanto stabilito nel Regolamento Avvocatura della Provincia adottato con atto del Presidente n.92 del 14/4/2015 ai sensi degli art. 27 CCNL 14.9.2000 (comparto) e art. 37 CCNL 23.12.99 (dirigenza), solo nel caso di controversia che si definisce favorevolmente per l'ente con provvedimento di compensazione delle spese di lite.

Si precisa in merito che :

- a) in caso di contenzioso che si conclude con provvedimento giurisdizionale (sentenza/decreto/ordinanza TAR) sfavorevole, l'ente convenzionato non sarà tenuto a corrispondere alcun emolumento agli addetti dell'Ufficio Avvocatura; resta inteso che l'ente convenzionato sarà tenuto al pagamento delle spese liquidate a favore della Controparte secondo le proprie risorse di bilancio.
- b) in caso di contenzioso che si conclude con provvedimento giurisdizionale (sentenza/decreto/ordinanza TAR) favorevole con compensazione delle spese di lite,

l'ente convenzionato dovrà provvedere al pagamento a favore dei legali incaricati di emolumenti professionali nella misura pari al minimo dei parametri tariffari forensi¹

c) in caso di contenzioso che si conclude con provvedimento giurisdizionale (sentenza/decreto/ordinanza TAR) favorevole e condanna della Controparte alla refusione delle spese di lite, l'ente convenzionato non deve corrispondere alcun emolumento ai legali incaricati e sarà onere dell'ufficio avvocatura provvedere al recupero delle spese liquidate nel provvedimento.

3. Il Comune provvederà al pagamento degli emolumenti previsti nell'ipotesi di cui al punto b), successivamente al deposito del provvedimento giudiziale favorevole (da intendersi quale sentenza, ordinanza del Tribunale amministrativo che definisce la fase cautelare o altro provvedimento giurisdizionale che definisce la controversia in quel grado di giudizio in modo favorevole all'ente) a seguito di richiesta dell'ufficio avvocatura.

4. Il Comune potrà richiedere all'ufficio Avvocatura, anche al fine di valutare l'opportunità di affidamento dell'incarico legale, un preventivo scritto di quantificazione degli emolumenti professionali per il singolo grado di giudizio da rendere, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento provinciale, ai parametri minimi tariffari.

Art. 6 - Spese di elezione domiciliazione e per consulenze tecniche

1. Sono carico dell'ente convenzionato le spese sostenute per la mera attività di domiciliazione presso altri professionisti al di fuori del foro di Modena, solo se tale attività risulta necessaria ed imprescindibile per la gestione del contenzioso.

2. Sono carico dell'ente convenzionato le eventuali spese di contributo unificato/imposta di bollo e le eventuali parcelle per consulenti tecnici di parte, o nominati d'ufficio qualora poste a carico dell'ente stesso.

3. L'individuazione di consulenti/periti di parte è decisa in modo discrezionale dal Comune.

Art 7 - Modalità di svolgimento dell'attività

1. Il Comune assicura la predisposizione degli atti necessari a garantire l'efficace e tempestiva esecuzione dell'attività dell'ufficio; nello specifico deve provvedere oltre alla trasmissione del mandato alle liti e della deliberazione di incarico, all'inoltro di relazioni, memorie, provvedimenti impugnati e ogni utile documentazione relativi alla causa di cui trattasi, nei termini preventivamente concordati con l'Ufficio Avvocatura.

2 Nel caso di impossibilità ad assumere l'incarico, secondo quanto stabilito all'articolo 2 punto 4, l'ufficio Avvocatura provvede a dare riscontro immediatamente e comunque non oltre 1 giorno lavorativo dalla richiesta avanzata dal Comune.

3. L'ufficio Avvocatura mette a disposizione recapiti telefonici e di posta elettronica per fornire riscontri a richieste urgenti in tutti i giorni feriali.

4. Per particolari esigenze, l'avvocato della Provincia potrà recarsi per incontri/sessioni informative presso il Comune convenzionato.

Art. 8 – Durata e recesso

1. La convenzione ha efficacia e decorrenza dal 1 ° giorno del mese successivo alla formale sottoscrizione di entrambe le Parti.

2. La convenzione ha durata biennale ed è rinnovabile.

¹ senza ulteriori oneri fiscali aggiuntivi in quanto non dovuti.

3. I Comuni aderenti possono comunicare, anche entro il termine di durata della convenzione, la volontà di recedere in qualsiasi momento a seguito di comunicazione inviata tramite PEC .

4. Costituisce motivo di recesso con effetto immediato da parte degli enti sottoscrittori, l'accertato inadempimento agli obblighi assunti.

5. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di portare a termine eventuali incarichi legali già affidati, salvo sia deliberato e comunicato da parte del Comune il nuovo affidamento dell'incarico.

6. In caso di recesso, resta fermo l'obbligo di corrispondere alla Provincia gli emolumenti professionali maturati sino alla data di efficacia del recesso, secondo i parametri minimi tariffari concordati .

Art. 9 – Adesioni

1. Gli Enti sottoscrittori danno reciprocamente atto che alla presente convenzione potranno aderire altri comuni del territorio della provincia e che il servizio in oggetto potrà essere svolto anche a favore di altri comuni.

Art.10 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa espresso rinvio alle norme del D. Lgs. n. 267/2000 ed in merito al riconoscimento dei compensi professionali agli avvocati alle disposizioni contenute nel regolamento avvocatura provinciale di cui all'Atto del Presidente della Provincia di Modena n.92 del 14/4/2015.

Modena, lì

Per la Provincia di Modena

Per il Comune di _____



Provincia
di Modena

Verbale n. 56 del 13/07/2015

Oggetto: PROGETTO DI COSTITUZIONE DELL'UFFICIO
AVVOCATURA UNICO AI SENSI DELL'ART. 2 C. 12 DELLA
LEGGE 24.12.2007 N. 244 E DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000
FRA LA PROVINCIA DI MODENA E I COMUNI DEL TERRITORIO.
APPROVAZIONE TESTO DELLA CONVENZIONE.

Pagina 1 di 1

CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 56 del 13/07/2015 è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 14/07/2015

L'incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente



Provincia
di Modena

Verbale n. 56 del 13/07/2015

Oggetto: PROGETTO DI COSTITUZIONE DELL'UFFICIO
AVVOCATURA UNICO AI SENSI DELL'ART. 2 C. 12 DELLA
LEGGE 24.12.2007 N. 244 E DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N.
267/2000 FRA LA PROVINCIA DI MODENA E I COMUNI DEL
TERRITORIO. APPROVAZIONE TESTO DELLA CONVENZIONE.

Pagina 1 di 1

CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 56 del 13/07/2015 è divenuta esecutiva in data 24/07/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
SACCHETTI DORIANA

Originale firmato digitalmente